

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAREGGIO

E _____ PER
L'ASSEGNAZIONE DI BENI CONFISCATI

(ex art. 48, comma 3, lett. c del D.Lgs. n. 159/2011)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Bareggio, nella sede Municipale sono presenti:

- _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di _____, a ciò espressamente autorizzato e domiciliato, per lo scopo, in Bareggio, Piazza Cavour _____, in qualità di _____, dell'nte _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, CF. _____, P.IVA. _____, domiciliato per carica presso _____ indirizzo _____ PEC _____;

PREMESSO CHE

- L'articolo 48, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito *Codice antimafia* o CAM), consente di assegnare i beni immobili confiscati agli enti e alle associazioni indicate nella lettera c) dello stesso comma, a titolo gratuito, purché l'assegnazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, e che risulti evidente la destinazione sociale del cespite,
- al fine di dare piena attuazione a tale strumento, il Comune ha indetto apposito Avviso pubblico finalizzato alla selezione di Enti/Associazioni, cui assegnare, a titolo gratuito, due beni immobili confiscati in via definitiva affinché siano destinati a finalità sociali;
- tale azione si propone di promuovere, attraverso la selezione dei migliori progetti di riuso e rifunzionalizzazione, la coesione e la promozione sociale, la partecipazione, l'inclusione e la crescita della persona, in una prospettiva di sviluppo dei valori della sussidiarietà (orizzontale e verticale) e della

cooperazione, con lo scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita, favorendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale;

- l'avviso pubblico, approvato con provvedimento del Responsabile del Settore Scuola e Servizi alla Persona n. 119 del 22/09/2026 e i relativi allegati sono stati pubblicati il 23/09/2026;

- a seguito dei lavori della Commissione previsti dall'Avviso pubblico con provvedimento n. _____ del _____, è stata approvata la graduatoria di merito e i beni siti in BAREGGIO (MI) via Papa Giovanni XXIII:

- Fabbricato industriale identificato catastalmente, allo stato, al NCEU - Cat. A/10, Foglio 13, Part. 651, Sub 8;

- Laboratorio arti e mestieri identificato catastalmente, allo stato, al NCEU - Cat. C/3, Foglio 13, Part. 651, Sub 7;

sono risultati assegnati a (di seguito anche "Assegnatario") che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico; - l'Assegnatario, espletati gli adempimenti previsti dal bando, si rende disponibile – e il Comune accetta – alla stipula della presente convenzione;

- nell'ambito dell'istruttoria pubblica di cui sopra, l'Assegnatario ha presentato una Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di un progetto denominato _____ .

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Scopo primario della presente Convenzione è la valorizzazione dei beni confiscati, finalizzata a permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del Bene comune, attraverso l'incentivazione del protagonismo di Enti e Associazioni e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito.

2. L'assegnazione dei beni oggetto della presente Convenzione risulta, pertanto, strumentale alla superiore finalità solidaristica di cui al comma 1, restando inteso che i diritti/obblighi che dalla stessa discendono sono improntati all'esigenza di assicurarne la corretta e proporzionata attuazione.

1. A tal fine, all'esito dell'istruttoria pubblica richiamata nelle premesse, il Comune assegna a _____ che accetta, i beni immobili sopra individuati catastalmente per la realizzazione della Proposta progettuale denominata _____

Art. 2 – PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

2. Si richiamano, in particolare:

- a) l'Avviso pubblico ed i relativi allegati;
- b) la Proposta progettuale presentata dall'Assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;
- d) il Piano economico-finanziario presentato dall'Assegnatario in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica, comprensivo della dichiarazione comprovante l'impegno dell'Assegnatario ad assumere a propria cura e spese, oltre alla manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria dell'immobile e tutti gli interventi, anche di natura migliorativa, necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza di fonti di finanziamento esterno rispetto all'Assegnatario **[eventuale]**.

Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune assegna in uso, a titolo gratuito, all'Assegnatario, gli immobili, meglio indicato all'art. 1, ai fini della valorizzazione e dell'utilizzo degli stessi per la realizzazione del Progetto di _____;

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'Assegnatario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dei beni, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

- a) realizzare gli interventi di immediata funzionalizzazione ed allestimento degli stessi, preordinati alla realizzazione della Proposta progettuale presentata, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- b) assicurare, per tutta la durata dell'assegnazione, gli interventi di manutenzione ordinaria dell'Immobile, nonché di gestione spese e oneri afferenti le parti comuni/condominiali, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- c) assicurare, per tutta la durata dell'assegnazione, gli interventi di manutenzione straordinaria dell'Immobile, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo. A tal fine va richiesta preventivamente l'autorizzazione al Comune. Gli interventi andranno eseguiti a regola d'arte e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici

competenti;

- d) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dei beni immobili, qui accordata, per la durata della presente assegnazione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso degli stessi e nel rispetto dei caratteri storico-artistici, del valore simbolico e identitario dei medesimi, nonché del paesaggio e dell'ambiente ove lo stesso è inserito;
- e) svolgere, a proprio rischio e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo e secondo i termini e le modalità di cui alla proposta progettuale presentata in sede di istruttoria pubblica, tutte le attività utili a: i) garantire la fruibilità pubblica della struttura; ii) promuovere un processo permanente di sviluppo teso a migliorare la visibilità del contesto in cui l'Immobile è inserito; iii) permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista;
- f) assumere a proprio carico le spese e gli oneri conseguenti a tutte e ciascuna delle utenze/licenze connesse alla conduzione dell'Immobile, le concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto, rimanendo inteso che l'assegnazione delle unità immobiliari non costituisce impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune o di altri Enti pubblici interessati.

2. L'assegnatario deve inoltre:

- a) avviare le attività entro tre mesi dalla consegna del bene, pena la revoca dell'assegnazione, fatto salvo diverso termine legato all'esecuzione di lavori da concordare con il comune;
- b) realizzare almeno una volta all'anno una iniziativa divulgativa sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate;
- c) inviare al comune l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d) trasmettere al comune una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine ai progetti proposti;
- e) trasmettere al comune copia della documentazione attestante i pagamenti effettuati relativamente a utenze, spese condominiali, servizi a rete a carico dell'assegnatario

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:

- a) consegnare l'Immobile secondo le modalità di cui all'art. 6;
- b) effettuare periodicamente attività di controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato attraverso contatti con gli operatori e/o sopraluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi e il

corretto svolgimento dell'attività, redigendo apposita relazione/verbale;

- c) relazionarsi con l'ANSBC ai fini degli adempimenti connessi con il richiamato D.lgs 159/2011, incluso l'invio delle informazioni sullo stato dell'assegnazione dei beni.

Art. 6 – CONSEGNA DEL BENE

1. Gli Immobili vengono consegnati all'Assegnatario, per le finalità di cui all'articolo 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che comprende i vincoli artistici e paesaggistici per esso sussistenti **[eventuale]** nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2. L'Assegnatario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza degli Immobili e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto dell'assegnazione.

3. L'Assegnatario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versano gli Immobili dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, al mantenimento della idoneità degli stessi, secondo le norme vigenti.

4. L'Assegnatario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune e a ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti degli Immobili, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

5. La formale e definitiva consegna dei beni avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

6. Dal momento della consegna e per tutta la durata dell'assegnazione, l'Assegnatario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione dell'assegnazione, l'Assegnatario dovrà restituire gli Immobili in buono stato di conservazione.

Art. 7 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Gli Immobili sono assegnati gratuitamente per la durata di 5 (cinque) anni, o come diversamente previsto dall'Avviso pubblico, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e rinnovabile una sola volta per max 5 (cinque) anni, su istanza dell'Assegnatario, da presentarsi non oltre il termine di 6 (sei) mesi prima della scadenza e previa valutazione da parte del Comune degli esiti dell'azione svolta, dello stato dell'Immobile e della perdurante sostenibilità della Proposta progettuale. Saranno, inoltre oggetto di specifica verifica:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ad altro Albo/Elenco previsto dalla normativa di settore;

- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- il comportamento tenuto dall'Assegnatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluso quello di effettuazione delle opere di manutenzione previste;
- il corretto impiego delle risorse pubbliche eventualmente attribuite.

L'Assegnatario assume l'impegno di assicurare, a propria cura e spese, per l'intero arco temporale di assegnazione degli Immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e tutti gli interventi, anche di natura migliorativa, necessari a mantenerne la funzionalità. Tale impegno è comprovato dal Piano degli investimenti, corredato di idoneo prospetto tecnico-finanziario illustrato nella specifica sezione del Piano economico-finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

3. Non possono esservi assegnazione o mantenimento della disponibilità dei beni, disgiunti dalla realizzazione della Proposta progettuale per la quale lo stesso è stato assegnato.

4. È fatto espresso divieto di sub-assegnare gli Immobili ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico e/o di destinarlo ad attività diverse da quelle risultanti dalla Proposta progettuale. Eventuali attività complementari dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e dallo stesso autorizzate in conformità a quanto stabilito dal bando. Il riscontrato sub-affidamento, anche parziale, dell'Immobile e/o delle attività di cui alla Proposta progettuale ad altri soggetti e/o l'effettuazione nello stesso di attività difformi e/o non autorizzate comporta l'immediata decadenza dalla presente Convenzione.

Art. 8 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rapporto che, con il presente atto, si instaura tra il Comune e l'Assegnatario esclude espressamente e tassativamente qualsiasi traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche e rimane disciplinato da questo atto stesso e, per quanto qui non previsto, dalla disciplina di cui all'Avviso pubblico, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da eventuali future modifiche ed integrazioni.

2. Al presente rapporto non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", se non con riferimento ai principi ed articoli richiamati nell'Avviso pubblico.

Art. 9 – ACCESSO ALL'IMMOBILE

1. L'Assegnatario, per tutta la durata dell'assegnazione, consente l'accesso agli Immobili da parte dei rappresentanti del Comune o di soggetto terzo eventualmente incaricato dallo stesso, in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni per la verifica dell'effettiva attuazione della Proposta progettuale e/o delle condizioni dei beni assegnati.
2. L'Assegnatario è tenuto a consentire la visita e l'accesso anche senza preavviso, nel rispetto delle attività previste.

Art. 10 – MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la funzionalizzazione, riqualificazione e riconversione dell'immobile, per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nulla escluso ed eccettuato e compresa la predisposizione, a cura e spese dell'Assegnatario, della progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente, indicati come gli "Interventi".
2. L'Assegnatario si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche vigenti, tutti gli Interventi di cui al comma 1, dando formale e tempestiva comunicazione al Comune attraverso gli uffici tecnici comunali competenti dell'inizio delle relative attività.
3. L'Assegnatario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti o modifiche) e per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, per tali intendendosi le attività previste nella Proposta progettuale presentata in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica, restando in ogni caso inibita all'Assegnatario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.
4. L'Assegnatario si obbliga a trasmettere al Comune copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera. La trasmissione di tali atti deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta approvazione da parte degli Organi competenti.
5. Gli Interventi saranno realizzati dall'Assegnatario, anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Assegnatario in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico dell'Assegnatario. Gli Interventi dovranno concludersi entro i termini stabiliti nel Cronoprogramma presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, ovvero nel rispetto dei diversi termini comunicati al Comune nell'ipotesi di attività successivamente delineatesi.
6. Laddove le autorizzazioni di cui al comma 3 contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a

conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dall'Assegnatario.

7. Gli Interventi manutentivi necessari per adibire gli Immobili alle attività descritte nella Proposta progettuale dovranno essere richiesti agli uffici tecnici comunali competenti. Eventuali varianti o modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che l'Assegnatario riterrà necessarie e/o opportune, ai fini della migliore riuscita della Proposta progettuale, potranno essere introdotte previo consenso scritto del Comune e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata dell'assegnazione. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo a esito del conseguimento da parte dell'Assegnatario delle approvazioni e autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8. Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto dell'assegnazione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dall'Assegnatario si intenderà oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNETARIO NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'Assegnatario, manlevando espressamente il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, ad osservare e/o far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dall'Assegnatario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, europee, statali e locali, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2. Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra l'Assegnatario e i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con l'impresa esecutrice degli interventi, con obbligo a carico dell'Assegnatario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

3. L'Assegnatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso l'Agenzia sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell'Assegnatario stesso. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18.

Art. 12 – ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO REGOLARITÀ

1. Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche, l'Assegnatario sarà tenuto a trasmettere al Comune la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi e le certificazioni necessarie e conseguenti (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica).

2. Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico dell'Assegnatario che è tenuto, nei confronti dell'Agenzia, alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

3. È fatto salvo per l'Agenzia il diritto di pretendere il ripristino dell'Immobile nello stato in cui lo stesso è stato consegnato, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della proposta progettuale.

Art. 13 – ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo dell'assegnazione in uso dell'Immobile, il Comune acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, *“ipso iure”*, tutte le opere realizzate senza che l'Assegnatario, o qualsiasi terzo, avente causa dell'Assegnatario, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo.

Art. 14 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

1. L'Assegnatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'Immobile assegnato. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18.

2. L'Assegnatario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e, quindi, si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per la loro inosservanza.

3. L'Assegnatario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia per il diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Assegnatario, derivante da eventuali leggi o regolamenti.

Art. 15 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all'art. 6, comma 5, l'Assegnatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria degli Immobili e a qualsiasi attività necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nell'assegnazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano degli Investimenti presentato in sede di partecipazione all'avviso pubblico al fine di rendere l'Immobile idoneo allo

svolgimento delle attività.

2. L'Assegnatario assume, altresì, a propria cura e spese, l'obbligo di assicurare la manutenzione straordinaria del bene assegnato e tutti gli interventi, anche di natura migliorativa, necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, previa redazione da parte dell'Assegnatario di apposita relazione illustrativa e previa acquisizione, da parte dell'Assegnatario medesimo, delle autorizzazioni degli Organi competenti, nonché dei permessi e delle autorizzazioni previsti dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. L'Assegnatario assume l'obbligo di assicurare a propria cura e spese, le spese condominiali e delle parti comuni.

3. Ove si rendano necessari lavori urgenti e indifferibili, l'Assegnatario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva comunicazione, mediante PEC, all'indirizzo istituzionale del Comune.

4. L'Assegnatario non ha e non avrà diritto a rimborsi e/o indennità da parte del Comune per l'esecuzione degli Interventi, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e le addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

5. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Assegnatario comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 22 e, nei casi più gravi, la decadenza dalla Convenzione ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo. Resta salvo il diritto per il Comune al risarcimento del maggior danno.

Art. 16 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI – CUSTODIA E VIGILANZA – RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNETARIO

1. L'Assegnatario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui alla Proposta progettuale, secondo gli standard di qualità rappresentati in sede di partecipazione alla procedura.

2. Nello svolgimento delle predette attività l'Assegnatario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o da pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga a osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, europee, statali e locali.

3. L'Assegnatario dovrà osservare nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato e/o coinvolto nelle attività oggetto della proposta progettuale, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed

eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'Assegnatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Qualora l'Assegnatario si avvalga di volontari, lo stesso dovrà rispondere a tutti gli effetti dell'attività dagli stessi prestata, assicurandoli contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre a farsi carico delle eventuali spese da questi effettivamente sostenute.

4. L'Assegnatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi e alle attività di cui alla presente Convenzione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell'Assegnatario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18.

5. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico dell'Assegnatario, al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico dell'Assegnatario le tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

6. L'Assegnatario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e la vigilanza degli Immobili e delle attività svolte. L'Assegnatario sosterrà ogni onere e incombente necessario, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente e/o mancata sorveglianza.

4. L'Assegnatario si impegna a realizzare ed affiggere nell'Immobile una targa identificativa recante la dicitura "*Bene confiscato alla criminalità organizzata*", secondo le prescrizioni al riguardo comunicate dal Comune.

4. È fatto divieto all'Assegnatario, pena la decadenza dalla Convenzione, di subaffidare, anche parzialmente, le attività relative alla Proposta progettuale e/o di svolgere nell'Immobile attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4.

5. Qualora, nel corso dell'Assegnazione, emerga la necessità/opportunità di addivenire, anche tenuto conto delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti, ad una declinazione parzialmente difforme delle attività previste, l'Assegnatario trasmetterà a tal fine al Comune formale istanza di variazione integrativa e/o modificativa, purché quest'ultima preservi gli elementi essenziali e caratteristici dell'originaria Proposta progettuale. Il Comune, valutata l'istanza, potrà accoglierla o respingerla con proprio provvedimento motivato.

Art. 17 – CAUZIONE A GARANZIA

1. Preventivamente alla stipula della presente Convenzione, l'Assegnatario ha costituito apposita cauzione, consistente nella fideiussione n....., rilasciata da, con sede legale in....., in

data ____/____/____ per l'importo di euro 3.103,47, pari alla stima del 2% del valore degli immobili assegnati, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dal presente atto.

2. La predetta cauzione prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- la relativa operatività entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta dell'Agenzia.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

1. Il Comune richiederà all'Assegnatario la reintegrazione della garanzia ove questa, nel corso dell'assegnazione, sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 18 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Preventivamente alla sottoscrizione del presente atto, l'Assegnatario ha costituito e consegnato al Comune adeguata/e polizza/e assicurativa/e con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire:

- a) durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto dell'assegnazione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;
- b) conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle attività di cui alla proposta progettuale e per tutta la durata dell'assegnazione, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dall'Assegnatario ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT FOI per ciascuno degli anni trascorsi.
- c) L'Assegnatario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle azioni di cui alla Proposta progettuale, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività che saranno svolte all'interno dell'Immobile, esonerando l'Agenzia da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

2. La violazione degli obblighi a carico dell'Assegnatario connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla Convenzione.

Art. 19 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Comune potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare: a) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al Piano degli investimenti presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, mediante sopralluoghi che saranno effettuati anche senza preavviso; b) che le attività di cui alla Proposta progettuale siano puntualmente svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; c) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti; 4) che le attività di cui alla Proposta progettuale siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Modello organizzativo presentato in sede di partecipazione all'Avviso pubblico; 5) che l'Assegnatario abbia provveduto a sottoscrivere e aggiornare le polizze assicurative di cui all'art. 18.

Art. 20 – RICONSEGNA DEI BENI IMMOBILI

1. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previste, gli Immobili assegnati ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese o meno negli Interventi. I beni dovranno essere restituiti nella loro integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. A tale momento gli Immobili, sotto la responsabilità e l'obbligo dell'Assegnatario, dovranno risultare liberi da persone e cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna, il Comune, redigendo Verbale in contraddittorio con l'Assegnatario, verificherà lo stato degli Immobili ed indicherà eventuali ripristini necessari, quantificandone il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità dell'Assegnatario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle attività di cui alla Proposta progettuale.

Art. 21 – DECADENZA

1. Il Comune avrà titolo a dichiarare la decadenza dell'Assegnatario – senza alcuna diffida ad adempiere – nei seguenti casi:

- a) accertamento di cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del *Codice antimafia*;
- b) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso pubblico;
- c) mancata funzionalizzazione dell'Immobile assegnato in rapporto alla realizzazione della Proposta progettuale entro un anno dalla consegna dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni non imputabili all'Assegnatario;

- d) violazione degli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria e/o straordinaria che abbiano comportato un grave stato di degrado del bene;
- e) violazione delle norme riguardanti il divieto di sub-assegnare, anche parzialmente, l'Immobile e/o le attività previste dalla Proposta progettuale;
- f) violazione delle norme riguardanti il divieto di adibire l'Immobile ad attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale;
- g) mancata stipula e/o rinnovo delle polizze assicurative.

2. L'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1 risponde all'esigenza primaria di impedire che i diritti discendenti dalla presente Convenzione vengano esercitati dall'Assegnatario in modo non confacente allo scopo solidaristico che la Convenzione stessa si propone, ogniqualevolta l'abuso di tali diritti, realizzando finalità diverse da quelle per le quali l'ordinamento li ha consentiti, ne vanifichi la *ratio*.

Art. 22 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di inadempimento, da parte dell'Assegnatario, degli obblighi derivanti dal presente atto, il Comune inoltrerà all'indirizzo PEC di cui all'art. 28, formale contestazione di addebito, in relazione alla quale l'Assegnatario potrà fornire motivate controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

2. Il Comune, valutate le controdeduzioni, potrà accoglierle – dettando, se necessario, prescrizioni e/o fissando un periodo di tempo all'Assegnatario per adempiere – oppure respingerle.

3. Nel caso in cui l'Assegnatario non fornisca riscontro alla contestazione di addebito di cui al comma 1 oppure non si adegui entro il termine fissato alle prescrizioni di cui al comma 2, oppure le controdeduzioni non vengano accolte, la Convenzione si intenderà *"ipso iure"* decaduta.

Nel caso di decadenza, l'Assegnatario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari allo 0,5% del valore degli Immobili, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Sono, altresì, stabilite le seguenti penali:

CAUSALE	IMPORTO (per ciascun evento)
Interruzione delle attività previste dalla Proposta progettuale non dipendente da causa di forza maggiore	Euro 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni normative/regolamentari afferenti alle attività di cui alla Proposta progettuale	Euro 500,00
Mancata comunicazione dei mutamenti relativi al legale rappresentante dell'Assegnatario	Euro 500,00

5. La comminazione delle penali di cui al comma 4 farà seguito alla formale contestazione da parte del Comune, che assegnerà un termine congruo per la formulazione delle controdeduzioni, stabilito in almeno 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'addebito.

Art. 23 – REVOCA

1. Il Comune potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della Convenzione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

Art. 24 – RECESSO DELL'ASSEGNATARIO

1. L'Assegnatario non potrà recedere dal rapporto convenzionale prima che siano trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del suddetto termine, il Comune, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto di incamerare, a titolo di indennizzo, la cauzione di cui all'art. 17.

3. Ove, successivamente al termine di cui al comma 1, l'Assegnatario voglia recedere dalla presente Convenzione, dovrà dare all'Agenzia un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 17, di un importo pari a un decimo della cauzione stessa.

4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l'Assegnatario sarà tenuto alla immediata restituzione dell'Immobile, libero da persone e/o cose, senza poter vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 25 – CONTROVERSIE

1. Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Milano.

Art. 26 – SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Assegnatario.

Art. 27 – INFORMATIVA ANTIMAFIA

1. Le parti danno e prendono atto dell'esito negativo della comunicazione antimafia richiesta nei confronti dell'Assegnatario ai sensi del *Codice antimafia*.

2. In vigenza del presente atto, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del CAM nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti dell'Assegnatario. Nell'ipotesi in cui, ad esito delle predette verifiche, siano accertate cause ostative al rilascio dell'informazione antimafia, la Convenzione si intenderà *ipso iure* decaduta.

Art. 28 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente atto dovranno, a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità, essere eseguite via PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:

- per il Comune
- per l'Assegnatario

2. L'Assegnatario indica, quale proprio Referente per le interlocuzioni con il Comune, il Sig. _____ (telefono cellulare _____) .

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*

Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia al Regolamento Comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità e alle disposizioni del codice civile ove non derogate dalla presente Convenzione.

Art. 31 – ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a) l'Avviso pubblico ed i relativi allegati;

- b) la Proposta progettuale presentata dall'Assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;
- c) il Piano economico-finanziario presentato dall'Assegnatario in sede di partecipazione all'istruttoria pubblica, comprensivo della sezione comprovante l'impegno dell'Assegnatario ad assumere a propria cura e spese, oltre alla manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria dei beni immobili e tutti gli interventi, anche di natura migliorativa, necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;
- d) la documentazione comprovante la sussistenza di fonti di finanziamento esterno rispetto all'Assegnatario **[eventuale]**.

FIRME

Per il Comune _____

Per l'Assegnatario _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Assegnatario specificamente approva i patti di cui agli artt. 7, 15, 16, 18 e 19.

Per l'Assegnatario